

(N. 521)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1949**

Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'intento di agevolare la sistemazione delle posizioni assicurative del personale addetto alle imposte di consumo appaltate — iscritto al Fondo di previdenza disciplinato dal regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 — le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati stipulavano in data 11 maggio 1948 un accordo collettivo nazionale per disciplinare, agli effetti del versamento dei contributi, la natura di talune voci della retribuzione, che non era stata ben precisata al momento in cui ne fu disposta la corresponsione.

Trattavasi dell'indennità di contingenza, dell'indennità aziendale, dell'indennità di mensa e dell'eventuale indennità di dirigenza, originariamente non assoggettate a contributo

previdenziale perchè ritenute di carattere transitorio.

Con il citato accordo le organizzazioni stipulanti riconoscevano l'obbligo contributivo anche su tali elementi della retribuzione e si impegnavano a provvedere ai corrispondenti versamenti a datare dal 1° gennaio 1948.

Per il periodo, anteriore a tale data, di corresponsione delle predette indennità, che risale fino al 1945, le organizzazioni stipulanti consideravano che, avendo molte ditte appaltatrici delle imposte di consumo ormai perduto le gestioni, si rendeva impossibile ricuperare retroattivamente dalle stesse le quote di contributi dovute, per il periodo stesso, sui cenati elementi considerati inclusi nella retribuzione imponibile.

Per tale motivo le organizzazioni sindacali, ferma rimanendo l'estensione del contributo sulle predette voci a decorrere dal 1° gennaio 1948, proposero, per il recupero di quanto, allo stesso titolo, si sarebbe dovuto versare per i precedenti anni 1945, 1946 e 1947, il versamento di un contributo suppletivo di carattere temporaneo, da corrispondersi cioè dalle aziende in attività fino a copertura dell'importo globale di contributi, che doveva essere recuperato da parte della gestione previdenziale.

L'accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali è stato approvato dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863.

In considerazione di quanto si è esposto, si rende necessario provvedere alla corrispondente modifica delle disposizioni che regolano il Fondo di previdenza per gli addetti alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.

Tali modifiche sono indispensabili per garantire l'acquisizione al Fondo dei mezzi finanziari occorrenti per assicurare la integrale corresponsione, agli aventi diritto, del trattamento di quiescenza loro spettante.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge col quale si istituisce, a carico degli appaltatori delle imposte di consumo, per un periodo massimo di otto anni, un contributo straordinario, nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni imponibili, destinato a coprire l'onere del versamento del contributo fino al 1° gennaio 1948, su determinate voci della retribuzione, escluse dalla contribuzione fino a quella data.

La misura percentuale del 2,37 per cento determinata per il contributo straordinario, è stata calcolata come segue.

Si è preso a base l'importo delle indennità aziendali, di contingenza e di dirigenza effettivamente corrisposte ai lavoratori anteriormente al 1948 (l'indennità di mensa è stata

assoggettata a contribuzione soltanto dal 1° gennaio 1948) senza far luogo per esse al versamento delle aliquote contributive dovute al Fondo di previdenza. Siccome l'importo delle predette voci della retribuzione raggiunge per ogni singolo iscritto la somma complessiva media di lire 294.000 e il numero medio dei lavoratori in servizio continuativo nel periodo 1945-47 è stato di 12.000 unità, ne deriva che l'ammontare contributivo globale da recuperare per la sistemazione delle posizioni previdenziali degli iscritti per periodi anteriori all'anno 1948 è di lire 391.599.150.

E poichè la retribuzione attuale media sulla quale verrà a gravare il contributo straordinario è stata calcolata in lire 390.000 annue, la rata di ammortamento in 32 trimestralità posticipate (otto anni) computata al tasso 6,50 per cento risulta per ciascun iscritto di lire 1.305,08, pari al 2,37 per cento, di cui 1,34 per cento destinato al trattamento di pensione gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e 1,03 per cento destinato ad alimentare le polizze di assicurazione mista sulla vita gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

In particolare il disegno di legge in esame stabilisce:

all'articolo 1, la istituzione di un contributo straordinario a totale carico dei datori di lavoro per la durata di otto anni nella misura del 2,37 per cento della retribuzione, destinato agli scopi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 22 del regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, nelle aliquote rispettivamente dell'1,34 per cento e dell'1,03 per cento;

all'articolo 2, che, nel caso di anticipato raggiungimento degli scopi della legge prima del decorso degli otto anni, il contributo stesso cesserà di essere corrisposto in base a decreto da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 1 del regolamento citato.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

In aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è istituito, per la durata di otto anni, un contributo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative relative agli anni 1945-1946-1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Il contributo straordinario predetto è a carico dei datori di lavoro ed è destinato, per l'1,34 per cento, agli scopi previsti dalla let-

tera *a*) dell'articolo 22 del citato regolamento e, per l'1,03 per cento, agli scopi previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo.

Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme relative al contributo di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.

## Art. 2.

Qualora la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza per gli anni 1945-1946-1947 sia raggiunta prima del decorso di otto anni, potrà essere disposta l'anticipata cessazione del pagamento del contributo straordinario istituito in base al precedente articolo mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.